



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

Copia

PR n. /

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **110** Data: **11/12/2015**

OGGETTO: TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA SULLE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERIODO D'IMPOSTA 2016 - POSTICIPO AL 31/05/2016

Il giorno 11/12/2015 alle ore 10:00, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i seguenti Assessori:

		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	S
VALLICELLI ANNA	Assessore	S
BACCHI CRISTINA	Assessore	S
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	S
GIUNCHI ERMANO	Assessore	S
TOTALE PRESENTI: 5		

Assume la presidenza il Sindaco Dr. **ZATTINI GIAN LUCA**

Assiste il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA

PREMESSO CHE:

- in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente: “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;
- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione di Comuni della Romagna Forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- l’Unione di Comuni della Romagna Forlivese costituisce l’evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell’Appennino Forlivese;
- i Comuni di Civitella di Romagna, Meldola, Predappio Galeata, Santa Sofia e Premilcuore avevano delegato da tempo, alla disciolta Comunità Montana dell’Appennino Forlivese la gestione in forma associata delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- con delibera di Consiglio n.11 del 20 gennaio 2015 è stata approvata la Convenzione attuativa fra i Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e l’Unione per l’esercizio in forma associata della gestione finanziaria, contabile controllo e tributi;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione consiliare dell’ex CMAF n. 8 del 31/03/2006, esecutiva, si è provveduto ad approvare un nuovo progetto ed un nuovo schema di convenzione tra la Comunità Montana dell’Appennino Forlivese e i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia per l’esercizio in forma associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali che prevede un nuovo assetto organizzativo dei due back-Office dal 01/04/2006 e precisamente:
 - Back-Office di Meldola, gestione servizio per i Comuni di Meldola-Predappio-Civitella di Romagna;
 - Back-Office di Galeata, gestione servizio per i Comuni di Galeata, Santa Sofia e Premilcuore;
- tutte le attività, procedure, atti ed i procedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata, sono adottati dalla Comunità Montana dell’Appennino Forlivese in qualità di Ente Delegato;

- nella seduta del 2 dicembre 2015 la Giunta dell'Unione, ha disposto la proroga tecnica di mesi cinque del contratto in corso di esecuzione, scadente il 31/12/2015, per la gestione in oggetto, nelle more dell'esperimento delle procedure di gara .

Richiamato l'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede: “ La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.”;

Richiamato altresì l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità di denuncia e versamento della Tassa sulle occupazioni di suolo pubblico, che prevede: “L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.”;

Visto il D.M 28 ottobre 2015 con cui il Ministero dell'Interno ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 31 marzo 2016;

Visto che il termine annuale previsto dalla legislazione vigente per il pagamento della tassa annuale sulle occupazioni permanenti è fissato al 31 gennaio;

Visto che il termine annuale previsto dalla legislazione vigente per il pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità è fissato al 31 gennaio;

Visto che l'art.33, comma 1, del vigente regolamento comunale sulle entrate tributarie prevede che la Giunta Comunale possa autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi, purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra premesso, stabilire la scadenza dei versamenti relativi all'imposta annuale sulla pubblicità e alla tassa annuale sulle occupazioni di spazi e aree pubbliche per il periodo di imposta 2016, al **31 maggio 2016**;

Dato atto che, a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente deliberazione:

- il Responsabile funzione dirigenziale del Settore Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

- il Responsabile di ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di stabilire, per tutti i motivi in premessa narrativa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, che le scadenze attualmente previste dalla normativa vigente al 31 gennaio, relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa sulle occupazioni di spazi e aree pubbliche, siano posticipate al **31 maggio 2016**, ai sensi di quanto previsto all'art.33, comma 1, del vigente regolamento generale sulle entrate tributarie comunali;
- 2) di comunicare il presente provvedimento al Concessionario per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e della TOSAP, ditta MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL, per i conseguenti adempimenti;

Con successiva separata votazione resa in forma palese, all'unanimità,

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 15/12/2015 e contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

La sujestesa deliberazione è:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo



Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)